



CONSEIL INTERNATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA CONSERVATION DU GIBIER
INTERNAZIONALE COUNCIL FOR GAME AND WILDLIFE CONSERVATION
INTERNATIONALEN JAGDRAT ZUR ERHALTUNG DES WILDES
CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA E DELLA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA

23 luglio 2025

**AL PRESIDENTE DELL'8^a
COMMISSIONE DEL SENATO**
commissione8@senato.it

Oggetto: contributo CIC Italia su proposte di modifica alla legge 157/1992 – del ddl n.1552 del
Senato del 20 giugno 2025

Agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 8^a e 9^a

Il CIC Italia, componente del CTFVN, desidera ringraziare per l'opportunità di contribuire all'esame della proposta di legge n. 1552, di iniziativa dei Senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio.

Pur rammaricandoci per la mancata convocazione odierna, certamente non voluta, condividiamo pienamente l'obiettivo di aggiornare la normativa venatoria, adeguandola alle attuali esigenze gestionali e in linea con le prassi di altri Paesi europei, nei quali l'attività venatoria è riconosciuta come risorsa culturale e strumento fondamentale per la gestione della biodiversità.

La proposta di legge introduce aspetti positivi, tra cui:

- maggiore flessibilità nelle modalità di caccia;
- gestione faunistica più attiva, con un ruolo ampliato per le Regioni e l'impiego di nuove tecnologie;
- miglior controllo della fauna selvatica, comprese le specie invasive;
- semplificazione normativa e revisione dei calendari venatori;
- equilibrio tra tutela dell'agricoltura, biodiversità e sostenibilità;
- maggiore sicurezza nell'attività venatoria.

Considerando che il testo è ancora passibile di modifiche, restiamo pienamente disponibili a collaborare per garantire una normativa efficace e sostenibile, proponendo le seguenti integrazioni



PROPOSTE DI MODIFICA del DDL N. 1552, recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio del 157/92 che il CIC ITALIA importante segnalare

Art. 1.

(Modifica del titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. si propone che il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola “**protezione**” venga sostituita con la parola “**conservazione**” della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio; per la seguente motivazione: *L’attività venatoria, definita dalla legge 157/92, costituisce uno strumento essenziale per il mantenimento dell’equilibrio ecologico, in quanto contribuisce alla conservazione della biodiversità e della fauna selvatica, come previsto dalla Costituzione italiana e confermato da pronunce europee. Anche WWF Internazionale riconosce la caccia come metodo valido di gestione faunistica. Essa rappresenta altresì un patrimonio culturale e sociale italiano e non si limita a finalità ricreative, ma svolge un ruolo concreto nella tutela del patrimonio animale, ad esempio tramite l’abbattimento selettivo di specie invasive o il contenimento di patologie gravi quali la Peste Suina Africana.*

Pertanto, è opportuno un adeguamento normativo coerente con la modifica all’ art. 9 della Costituzione, che affida alla legge ordinaria la protezione degli animali, senza tuttavia compromettere le attività umane, inclusa l’attività venatoria.

*È imprescindibile riconoscere la funzione del cacciatore quale **bioregolatore** e l’attività venatoria come un **servizio di pubblica utilità**, esercitato con rigore scientifico, consapevolezza e sostenibilità, in equilibrio con il benessere animale, la tradizione e le attività antropiche.*

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)

1. All’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.bis al comma 1 lett. a) mammiferi: togliere la parola “**lupo (Canis lupus)**”, la motivazione risiede: *in considerazione del declassamento della specie avvenuto a livello europeo e recepito a livello nazionale.*

Art. 4.

Modifiche dell’art. 4 della l.n. 157/92 in materia di cattura temporanea e inanellamento

La possibilità di catturare uccelli a scopo di richiamo è prevista dalla direttiva 2009/147/CE; pertanto, si propone la seguente modifica all’articolo 4, comma 3 a bis): dopo la parola “esclusivamente” si suggerisce di eliminare la frase “~~con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2009/147/CE~~”, per la seguente motivazione. *Nell’impianto originario della legge n. 157/92 era prevista la possibilità di utilizzare, in deroga ai*



sensi della direttiva, **le reti Mist Net** per gli impianti di cattura. **Le reti Mist Net**, riconosciute dalla stessa INFS (ora ISPRA), **sono considerate strumenti di cattura selettiva e sono tuttora impiegate per operazioni di cattura a scopo scientifico.**

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

7. Si propone di **emendare il punto 7** con l'aggiunta dopo la parola “richiamo” con le parole “**di cattura**”. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo “**di cattura**” morto da sostituire.

Motivazione: Tale emendamento si rende necessario per un chiaro distinguo tra richiami di cattura di fauna selvatica e altri richiami provenienti da allevamento.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

Al punto e) al comma 6 è aggiunto alla fine del seguente periodo l'inserimento dopo la parola demanio la parola “ **Marittimo e**”: pertanto sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio **marittimo e forestale** dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere”.

Inoltre si propone che venga tolto l'ultimo periodo, per la seguente motivazione:

- a) *La proposta di vietare la caccia nel demanio marittimo, escluso dalla programmazione venatoria, rischia di compromettere gravemente l'attività venatoria, specie per la caccia agli uccelli acquatici in spiagge, foci e lagune, valli, criteri già applicati con successo in molti Paesi europei senza restrizioni simili.*
- b) *Tale divieto, non previsto da normative europee e privo di giustificazioni gestionali o sociali, potrebbe rappresentare la fine dell'attività venatoria per gran parte dei cacciatori italiani.*
- c) *La normativa vigente, che prevede distanze minime da abitazioni e infrastrutture, è sufficiente a garantire la sicurezza, rendendo eccessiva e lesiva l'esclusione del demanio marittimo dall'attività venatoria.*

Pertanto l'emendamento che prevede la cancellazione dell'ultimo periodo “~~È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo~~”, si rende necessaria per una programmazione venatoria sostenibile, mantenendo le opportune misure di sicurezza senza precludere la caccia nelle zone attualmente utilizzate.



h-ter) Si propone l'emendamento dell'articolo 10 della legge n. 157, lettera h-ter, con l'inserimento, dopo la parola "**demanio**", **delle parole "marittimo e"**. *La modifica intenderebbe specificare che tra le zone comunque precluse all'attività venatoria, e ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, rientrano anche le aree del demanio "marittimo e" forestale dello Stato e delle regioni.*

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

Si propone l'emendamento del comma 1 lett. b) con l'inserimento nelle specie cacciabili "l'oca granaiola (*Anser fabalis*); oca selvatica (*Anser anser*)"; per le seguenti motivazioni: *sono specie non particolarmente protette e presenti numerose in parecchie regioni d'Italia in Friuli - Ven. Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Sardegna, Sicilia, ed è una specie cacciabile in molti Paesi europei: per citarne alcuni: Inghilterra-Scozia- Ungheria-Romania, Serbia e altri ancora.*

Si propone inoltre l'inserimento **nell'art 18 lett.c. lo stambecco (*Capra ibex*)** tra le specie prelevabili; per la seguente motivazione: *la specie è in continua espansione è "ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che possono giustificare certamente l'avvio di una gestione anche venatoria". Si fa inoltre riferimento alla direttiva europea Habitat per la quale lo stambecco – così come il camoscio alpino – è "una specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione".*

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani) Divieti

Si propone la sostituzione del comm1 la lett. i) con la seguente dicitura:

i) cacciare sparando da aeromobili o da veicoli a motore o da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE.

Motivazione: l'emendamento specifica le modalità di trasporto delle armi, adeguando l'esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE.



b) Si propone che il **comma 3 dell'art. 21 della l.n.157/92 venga abrogato (valichi montani)** per la seguenti motivazioni:

- la disciplina italiana sui valichi montani è un retaggio normativo obsoleto e privo di fondamento a livello europeo.
- Introdotta con la legge 968, essa ha perso la sua funzione originaria di protezione, assumendo oggi un ruolo di deterrente generalizzato all'attività venatoria.
- l'ISPRA non dispone di dati certi sulle rotte migratorie ma indica i valichi solo tramite indicatori indiretti e locali, senza validità scientifica specifica;
- nessuna norma europea (direttive Habitat 92/43/CE e Uccelli 2009/147/CE) prevede l'istituzione dei valichi montani come strumento di tutela migratoria;
- nessun altro Paese europeo adotta questa misura;
- la protezione degli uccelli migratori è garantita dalle zone di protezione speciale (ZPS) e da limitazioni venatorie temporanee, norme già in linea con le direttive comunitarie;
- la norma risale a un contesto storico in cui il prelievo venatorio non era regolato e limitato come oggi, risultando ora superflua e inefficace;
- il contingente limitato e selettivo di prelievo venatorio attuale non danneggia lo stato di conservazione della fauna selvatica.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

Si propone di aggiungere la lett.d) per modificare l'art. 31 comma 1bis) inserendo dopo le parole "zona umida" **"debitamente tabellate"**

Motivazione: *fondamentale l'emendamento per segnalare chiaramente queste zone umide tramite cartelli perimetrali che includano l'indicazione dei 100 metri di rispetto obbligatorio, con la scritta **NO PIOMBO**.*

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione e distintamente saluto.

Prof. Giovanni Persona
Componente CTFVN CIC Italia